

Convenzione tra il comune di BOGOGNO

e

l'Associazione "Canile Rifugio Paquito" – nel seguito "Associazione"

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

Tra

Il Sig. _____ Nato a _____
il _____ Sindaco del Comune di _____
CF/P.IVA _____ domiciliato per la carica presso la casa
comunale, che agisce in nome e per conto del Comune di _____
come da delibera _____ in data _____

E

la sig Paola Gaboli, nella sua qualità di presidente dell'associazione "Canile Rifugio Paquito", fondata con atto notaio Bottaio di Milano, Rep. 77253/9654 e successive modifiche avente sede in Fontaneto d'Agogna Via Amendola n 48, CF 10895390150 P.IVA 01729760031 legale rappresentante della stessa, nata a Ghemme (NO) il 22 Aprile 1952,

Viene stipulata la Convenzione seguente:

ART. 1

Il Comune di [nome del comune] si avvale della presente Convenzione per l'erogazione da parte dell'Associazione dei seguenti servizi:

- ☒ servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani rinvenuti sul proprio territorio (servizio di custodia e cura dei randagi).
- ☐ (opzionale: barrare la casella se si intende aderire a questa porzione di servizi) servizi professionali, culturali e formativi a valore aggiunto in materia di relazione uomo - animale.

La presente convenzione disciplina i servizi di cui sopra mediante gli articoli seguenti e precisamente:

- ⇒ servizio di ricovero e cura dei randagi: ARTT. 2 - 10
- ⇒ servizi a valore aggiunto: ARTT. 11 - 17

ART. 2

L'Associazione garantisce l'erogazione del servizio di ricovero e mantenimento dei randagi in ottemperanza alla ordinanza ministeriale del 3-3-09 (ordinanza Martini) e alla Legge regionale n. 27 del 4 novembre 2009, che disciplinano le garanzie di benessere animale dentro e fuori le strutture di ricovero.

ART. 3

La consegna di ogni cane a cura del personale del canile sanitario di competenza sarà accompagnata da relativa documentazione.

All'atto del ritiro del cane l'Associazione redigerà una scheda corredata da fotografia con una descrizione del cane. L'originale della scheda sottoscritta dall'incaricato dell'Associazione per l'Associazione e presa in carico dell'animale sarà custodito dall'Associazione che dietro richiesta scritta ne potrà trasmettere copia al Comune.

ART. 4

Ogni cane rinvenuto sul territorio del comune e consegnato dal canile sanitario di competenza, sia esso già iscritto all'anagrafe canina all'atto di cattura o successivamente identificato mediante l'applicazione di microchip a cura del Veterinario ASL, prestati gli adempimenti di cui gli articoli che seguono, resterà a disposizione del proprietario per 60gg dalla data di cattura, scaduti i quali l'Associazione avrà la disponibilità del cane e potrà decidere autonomamente sulla destinazione dello stesso collocandolo in adozione presso terzi che, a suo giudizio insindacabile, diano sicure garanzie di buon trattamento, nel rispetto delle vigenti leggi a tutela degli animali. L'Associazione si riserva il diritto di verificare il trattamento usato sul cane collocato presso terzi e di revocare l'adozione se non lo ritenesse idoneo per la salute psicofisica del cane, previo parere dei propri professionisti (medici veterinari, educatori cinofili). Nel caso di modifiche di carattere ambientale, di salute o familiari del soggetto adottante, l'Associazione potrà autorizzare la restituzione del cane adottato. Collocando cani presso privati l'Associazione potrà accettare spontanee offerte di denaro che saranno utilizzate per il mantenimento e la cura degli animali ospitati presso il ricovero, secondo le finalità istituzionali dell'Associazione.

ART. 5

Ogni cane introdotto che risultasse già iscritto all'anagrafe canina verrà riconsegnato al legittimo proprietario, se rintracciabile, a cura del personale del canile; in questo caso l'Associazione si riserva di verificare preventivamente le condizioni di detenzione e, in caso vengano riscontrate problematiche di malgoverno, provvederà alla segnalazione al Comune interessato e alle autorità di competenza in ottemperanza delle Leggi vigenti in materia di benessere animale e di lotta al randagismo. Il proprietario, provvedendo al ritiro dell'animale, corrisponderà le spese inerenti la retta giornaliera per l'intero periodo effettivo di ricovero, nonché le spese di profilassi, cure mediche ed eventuali interventi chirurgici prestati perché necessari alla salute del cane su indicazione del veterinario.

L'importo della retta giornaliera da corrispondere da parte del privato proprietario del cane riconsegnato sarà la stessa che l'Associazione (così come previsto al successivo ART.10) pratica nei confronti del Comune,

per i cani rinvenuti privi di iscrizione all'anagrafe canina. L'importo delle spese mediche, chirurgiche e profilattiche da rimborsare sarà pari alle fatture del veterinario e dei medicinali usati, oltre alle spese per eventuale sterilizzazione.

ART. 6

L'Associazione potrà ospitare cani di cittadini residenti nel comune che vogliano dimetterne la proprietà. L'accoglienza del cane è subordinata all'autorizzazione del comune convenzionato di residenza del proprietario ed all'impegno scritto del proprietario a corrispondere all'Associazione, per tutto il periodo di effettivo ricovero, la retta giornaliera praticata nei confronti del comune (di cui al successivo ART.10) oltre ad eventuali spese di profilassi, cure mediche o chirurgiche necessarie a parere del veterinario ed eventuale sterilizzazione. L'Associazione potrà a suo insindacabile giudizio, non accettare il rapporto con il proprietario. Al ricevimento avvenuto del cane, l'Associazione opererà come da ART. 3 comma 2.

ART. 7

L'Associazione garantirà assistenza sanitaria a favore degli animali, a qualunque titolo ospitati, praticando sia in proprio sia con servizio veterinario, profilassi e cure prescritte dalle disposizioni in vigore sotto le direttive del servizio Veterinario dell'ASL competente. Nel caso di un cane ospitato di sesso femminile, l'Associazione, allo scopo di controllare la popolazione canina, anche secondo la direttiva della Legge 281/91 farà praticare la sterilizzazione da medico veterinario. Lo stesso trattamento sarà riservato ai cani femmina identificati con tatuaggio o microchip per i quali non sia stato possibile risalire al proprietario, oppure nel caso in cui il proprietario non ne abbia rivendicato la proprietà entro 60gg. Il Comune, previa richiesta documentata dall'Associazione, rimborserà all'Associazione stessa le spese di sterilizzazione in base alla fattura del veterinario.

L'Associazione provvederà a proprie spese a:

- ⇒ vaccinazione annuale
- ⇒ richiami vaccinali annuali
- ⇒ profilassi filaria e relativa diagnostica (test)
- ⇒ profilassi parassiti interni ed esterni (vermi, zecche, pulci...)
- ⇒ terapie a lungo termine (farmaci di supporto e alimentazione specifica adeguata) fino a una spesa annuale di 100,00 euro anno. In relazione alle spese per terapie a lungo termine, verranno presentate a fine anno a consuntivo i dettagli delle spese sostenute per facilitare il conteggio dell'eventuale dovuto da parte del comune all'Associazione.
- ⇒ terapie riabilitative fisiche e comportamentali per garantire il benessere dell'animale durante la permanenza nella struttura e per favorirne l'adozione (senza spesa aggiuntiva per il comune)

In caso di decesso di un cane inviato dal comune di cui a questa convenzione, le spese di trasporto e smaltimento delle spoglie mortali saranno a carico del comune come da documentazione. L'Associazione si riserva di indicare le spese a servizio effettuato, chiedendone il rimborso al comune anche nel caso in cui la convenzione non fosse stata successivamente rinnovata.

ART. 8

Il comune, previa richiesta documentata dall'Associazione, le corrisponderà il rimborso delle spese mediche o chirurgiche che si fossero rese necessarie, sia per cani consegnati feriti o ammalati, sia nel caso in cui detti interventi si rendessero necessari nei periodi successivi al ricovero. La decisione di cura o intervento è di competenza del Veterinario dell'Associazione. A modifica di quanto sopra detto (compreso il testo ART. 7) il comune potrà decidere di ricevere direttamente dal veterinario le fatture intestate al comune stesso ed evitare che vega esposta una doppia IVA. Il comune provvederà a liquidare direttamente il veterinario ovviamente provvedendo a praticare la relativa R.A. e versamento. Il veterinario dovrà, nella sua fattura, esporre il numero di tatuaggio del cane affinché l'Associazione garantisca che si tratti di cane proveniente dal comune. Ove il comune preferisse, l'Associazione rifatturerà al comune stesso l'importo della fattura ricevuta dal veterinario gravata a cascata del 20% di IVA.

Su richiesta, l'associazione comunicherà trimestralmente al servizio Veterinario dell'ASL il numero degli animali ricevuti.

ART. 9

L'Associazione non potrà cedere a terzi in adozione o riconsegnare al proprietario alcun cane se non identificato con regolare tatuaggio e/o microchip, iscritto all'anagrafe e sottoposto alla profilassi di legge, come da documento che accompagnerà l'animale.

L'Associazione potrà in ogni momento riconsegnare il cane al proprietario che ne documentasse la proprietà previo il pagamento di quanto stabilito per il ricovero e previo pagamento delle spese mediche, chirurgiche, di profilassi, e di sterilizzazione documentate che si fossero rese necessarie a giudizio del medico veterinario di cui ai precedenti articoli.

Il cane adottato cesserà di pagare la sua diaria giornaliera a spese del comune dalla data in cui è stato adottato. Esso potrà comunque essere restituito dall'adottante entro trenta giorni. In tal caso l'addebito al comune ripartirà dalla data di rientro in canile. L'Associazione si riserva il diritto di verificare il trattamento sul cane collocato presso terzi e di revocare l'adozione se non lo ritenesse idoneo per la salute e il benessere psicofisico del cane, previo parere dei propri professionisti (medici veterinari, educatori cinofili).

ART. 10

Il comune corrisponderà all'associazione:

- ⇒ L'importo di €2,60 giornaliero per ogni cane ricoverato presso la struttura per tutto il periodo di ricovero.
- ⇒ Il pagamento dell'importo verrà richiesto dall'Associazione con scadenze trimestrali, mediante l'invio di regolare fattura.
- ⇒ Gli importi di cui gli ARTT. 7 e 8 verranno richiesti dall'Associazione corredati da regolare documentazione.
- ⇒ Il valore del contributo giornaliero sarà rivalutato annualmente, salvo specifico accordo contrario, applicando l'indice relativo al periodo accertato dall'ISTAT.
- ⇒ Gli importi suddetti sono al netto IVA.
- ⇒ **Gli importi dovuti dovranno essere saldati vista fattura. In mancanza di pagamento alla data di scadenza (60 giorni dalla data di fattura) l'Associazione, previa messa in mora, maggiorerà gli importi richiesti degli interessi di legge, calcolati dal termine di scadenza alla data dell'effettivo pagamento.**

- ⇒ **Nel caso di mancato pagamento, l'Associazione si riserva la facoltà, previo avviso anche via fax, di sospendere il ricevimento dei cani avviati al suo rifugio dal comune messo in mora fino all'estinzione del proprio credito dandone avviso ASL competente.**

Il comune si impegna a corrispondere gli importi relativi al servizio di custodia e mantenimento di cui a questa convenzione sopra menzionati anche dopo la scadenza della stessa se, presso la struttura dell'Associazione, in tal momento risulteranno presenti cani dal comune stesso inviati. Quest'impegno verrà meno al momento del ritiro da parte del comune dei cani suddetti, adozione o decesso degli stessi. Gli importi da addebitare subiranno la maggiorazione ISTAT prevista dal presente ART.10.

ART. 11

I seguenti articoli descrivono e regolamentano l'erogazione di servizi a valore aggiunto dei quali il Comune convenzionato può avvalersi se li ha esplicitamente sottoscritti barrando la relativa casella di cui all'ART: 1. In questo caso il Comune corrisponde all'Associazione l'importo fisso annuale così come da successivo ART. 17; contestualmente, l'Associazione garantisce l'erogazione dei servizi a valore aggiunto descritti nei seguenti articoli. Tali servizi sono da intendersi rivolti al comune stipulante e alla popolazione formalmente residente nel territorio del comune stesso. L'Associazione può richiedere ai cittadini che facciano richiesta di usufruire dei vantaggi inerenti alla presente convenzione, la produzione di documentazione certificante l'effettiva residenza sul territorio.

L'Associazione dichiara che l'erogazione dei servizi a valore aggiunto dettagliati nel seguito sarà curata da personale specializzato e da tecnici abilitati così come descritto nella Legge regionale n. 27 del 4 novembre 2009. Inoltre, con riferimento alla medesima Legge regionale, l'Associazione mette a disposizione dei comuni convenzionati le competenze necessarie ad interfacciarsi con il "Comitato regionale di valutazione e controllo sull'aggressività canina", così come descritto nella Legge regionale stessa.

Tutti i servizi erogati si inquadrano inoltre nell'ambito delle direttive che le ASL locali hanno elaborato a supporto della già citata Legge regionale e che delineano i compiti dei comuni e le caratteristiche strutturali e organizzative delle strutture di ricovero (Parco Canile).

ART. 12

L'Associazione eroga il servizio di Consultorio Comportamentale. Il servizio è rivolto ai privati cittadini proprietari di cane/i e residenti nel comune.

Il servizio ha lo scopo di prevenire gli abbandoni dovuti a disturbi comportamentali del cane e/o alla sua errata gestione domestica. L'Associazione riserva un'ora alla settimana (nei giorni di sabato o domenica) a questo tipo di attività che verrà svolta da personale qualificato (medici veterinari e/o educatori cinofili certificati) presso la struttura del canile in area riservata, recintata e adeguatamente attrezzata. Il Comune potrà pubblicizzare il servizio ai propri cittadini che, all'occorrenza, contatteranno direttamente l'Associazione per organizzare gli appuntamenti.

Durante gli incontri verranno raccolte informazioni dirette e indirette finalizzate ad inquadrare le problematiche di gestione dell'animale e a fornire rimedi pratici per i singoli casi particolari. Gli incontri saranno pertanto svolti con il coinvolgimento diretto del binomio cane-proprietario e, all'occorrenza, anche di altri componenti del nucleo familiare in cui il cane è inserito. In nessun caso si tratteranno problematiche ove siano accertate cause patologiche: in questi casi i proprietari saranno indirizzati presso idonee strutture.

La durata del singolo incontro dipende dalle problematiche in esame nel caso specifico.

Al fine di evitare il monopolio dell'utilizzo del servizio da parte di pochi, l'Associazione limita a 2 il numero di incontri per singolo binomio cane-proprietario.

ART. 13

L'Associazione eroga il servizio di Pensione per cani. Il servizio è rivolto ai privati cittadini proprietari di cane/i e residenti nel comune che dovessero necessitare di una sistemazione temporanea per il proprio animale in occasione di brevi periodi di assenza (es. durante i periodi di vacanza). Tale servizio consente al comune di indirizzare i propri cittadini verso una soluzione concreta che realizza allo stesso tempo tutte le prescrizioni in materia di benessere animale e una reale azione di lotta al fenomeno dell'abbandono.

In virtù della presente convenzione, ai cittadini del comune convenzionato che usufruissero del servizio di pensione, verrà praticato uno sconto del 20% rispetto alle normali tariffe.

Il servizio è disciplinato dalla capienza effettiva della struttura che destina a uso specifico un'area riservata, recintata e separata dal resto del rifugio. Il criterio di ammissione al servizio di pensione è rappresentato dalla temporalità delle richieste che possono essere inoltrate all'Associazione anche via email, FAX o per telefono.

ART. 14

L'Associazione eroga il servizio di training riabilitativo dei randagi. Il servizio è diretto ai comuni e ha lo scopo di favorire il recupero comportamentale dei vaganti catturati e ricoverati presso la struttura.

L'Associazione garantisce lo svolgimento di attività sui cani custoditi volte a migliorare la comunicazione dell'animale, facilitare il giusto approccio alle novità, incrementare la pro-socialità, bilanciare il controllo delle iniziative, riequilibrare le motivazioni per far sì che ogni elemento possa esprimere le proprie potenzialità e incrementare così le possibilità di essere dato in affidamento.

Grazie a questo servizio il comune vedrà incrementate le possibilità di adozione dei randagi catturati sul proprio territorio da parte dei privati e contemporaneamente vedrà minimizzati i rientri.

ART. 15

L'Associazione eroga il servizio di consulenza post adozione. Il servizio è rivolto ai privati cittadini che prendono in affido un cane custodito presso il rifugio dell'Associazione. In questo caso l'Associazione offre il servizio di consulenza sul comportamento, educazione e gestione in ambiente domestico a coloro che ne facessero richiesta entro il primo mese dall'adozione. Il servizio, svolto da personale qualificato, costituisce un incentivo per il privato a rivolgersi a personale esperto per la gestione di piccole problematiche prima che queste diventino insostenibili e potenziale causa di abbandono o rientro in canile.

Il Comune potrà pubblicizzare il servizio ai propri cittadini al fine di contribuire alle campagne di affido dei propri randagi. I cittadini adottanti, all'occorrenza, contatteranno direttamente l'Associazione per organizzare gli appuntamenti.

L'Associazione compirà ogni ragionevole sforzo per contribuire alla riuscita dell'adozione, fatto salvo quanto già esposto nei precedenti ARTT. 4 e 9.

ART. 16

L'Associazione eroga i seguenti Servizi Didattici rivolti alla cittadinanza del comune convenzionato.

- ⇒ L’Associazione, con la collaborazione del comune convenzionato, organizza serate a tema cinofilo sul territorio del Comune o nelle immediate vicinanze. Tali serate sono destinate ai privati cittadini e hanno lo scopo di fornire informazioni sulla corretta gestione degli animali domestici e di sensibilizzare riguardo le problematiche del randagismo. L’Associazione potrà, al fine di massimizzare l’efficacia e l’efficienza degli incontri, radunare i partecipanti di comuni diversi in una medesima serata anche in relazione a criteri di prossimità e a disponibilità di ambienti adeguati allo scopo.
- ⇒ Le serate saranno indicativamente programmate in giorni feriali e avranno una durata indicativa massima di 3 ore circa.
- ⇒ L’Associazione, con la collaborazione del comune convenzionato, organizza interventi formativi, informativi e didattici nelle scuole. Sarà responsabilità dell’Associazione raccogliere le competenze adeguate al miglior risultato di questi interventi valorizzando, ove possibile, le professionalità espresse dal territorio. I progetti e le attività in oggetto sono tese alla sensibilizzazione delle nuove generazioni al tema del rispetto del mondo animale e allo sviluppo di quanto necessario a una corretta relazione con l’ambiente e con il mondo animale stesso.

ART. 17

In relazione ai servizi a valore aggiunto, il comune corrisponderà all’Associazione:

- ⇒ L’importo di annuale quale contributo alle spese generali relative all’erogazione dei servizi a valore aggiunto è stabilito dalla seguente tabella:

FASCIA CONTRIBUTIVA	POPOLAZIONE [abitanti]	CONTRIBUTO ANNUO
1	< 1000	€500
2	1001 – 2000	€550
3	2001 – 4000	€600
4	4001 - 6000	€650
5	> 6001	€700

Il Comune corrisponderà l’importo relativo alla fascia contributiva corrispondente al conteggio della popolazione alla data di stipula della presente convenzione. In caso di durata pluriennale della presente convenzione, si procederà annualmente alla verifica della fascia contributiva in relazione alla popolazione conteggiata allo scadere di ogni singolo anno: in caso la variazione di popolazione comporti il passaggio a una fascia contributiva superiore o inferiore, si considererà il nuovo valore contributivo relativo.

- ⇒ L’importo verrà richiesto immediatamente dopo la sottoscrizione o attivazione della convenzione con regolare fattura.
- ⇒ L’importo sarà rivalutato annualmente, salvo specifico accordo contrario, applicando l’indice relativo al periodo accertato dall’ISTAT.
- ⇒ Gli importi suddetti sono al netto IVA.
- ⇒ **Gli importi dovuti dovranno essere saldati vista fattura. In mancanza di pagamento alla data di scadenza (60 giorni dalla data di fattura) l’Associazione, previa messa in mora, maggiorerà gli importi richiesti degli interessi di legge, calcolati dal termine di scadenza alla data dell’effettivo pagamento.**

- ⇒ **In caso di mancato pagamento, l'Associazione si riserva la facoltà, previo avviso via fax o email, di sospendere l'erogazione dei servizi a valore aggiunto.**

ART. 18

La durata della presente convenzione è fissata in anni 1 (uno) a partire dalla data della stipula.

ART. 19

La presente convenzione verrà stipulata come scrittura privata. Nessun onere fiscale di bolli o d'altro tipo potrà essere posto a carico dell'associazione per la stipulazione della presente convenzione se non prevista da norma di legge o preventivamente concordata tra le parti.

L'eventuale registrazione della presente convenzione viene prevista solo per il caso d'uso. La sottoposizione della stessa al bollo, se prevista dalla legge relativa, sarà al 50% a carico di ognuna delle parti.

Per il comune

Per l'Associazione "Canile Rifugio Paquito"